



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 312

Seduta del 15/05/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Simona Tironi di concerto con gli Assessori Guido Bertolaso e Elena Lucchini

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER I SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA (TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ADOTTATE AI SENSI DELLA L.R. 19/2007 CON DGR 6832/2017 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATE ED INTEGRATE CON DGR 3163/2020 E DGR 5139/2021 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BERTOLASO E LUCCHINI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Paolo Mora Claudia Moneta Giovanni Pavesi

I Dirigenti Brunella Reverberi Valeria Marziali Roberto Daffonchio Rosetta Gagliardo

L'atto si compone di 36 pagine

di cui 22 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la normativa generale di riferimento:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*, che impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione di alcun tipo basate sulla disabilità e che afferma il principio dell'accomodamento ragionevole, tale da richiedere azioni per consentire alle persone con disabilità di poter accedere e usufruire dei diritti al pari delle altre persone;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”*, in particolare l'articolo 42, che stabilisce che *“Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari”*;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, che riconosce il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, prevedendo in particolare all'articolo 13, comma 3 che *“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”*;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*, in particolare l'articolo 315, comma 1, che recita:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [...]”;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l'articolo 14:
 - comma 1: *“Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2”;*
 - comma 2: *“[...] il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”;*

RICHIAMATA la normativa statale in materia di istruzione:

- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”, adottato in attuazione della citata Legge 53/2003, in particolare l'articolo 1, secondo il quale “il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76";

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107*", come modificato e integrato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, che individua come destinatari delle iniziative di inclusione scolastica gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della citata Legge 104/1992;
- l'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), che individuano rispettivamente le competenze in capo agli Enti territoriali in relazione agli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale e ai servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica;
- l'articolo 6 relativo al progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2 della citata Legge 328/2000;
- l'articolo 7 relativo al Piano educativo individualizzato;
- l'articolo 9 relativo ai Gruppi per l'inclusione scolastica;

DATO ATTO che non è stata ancora data attuazione alle seguenti previsioni normative fissate dal citato D.Lgs. 66/2017:

- articolo 3, comma 4, tale per cui entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo mediante intesa in sede di Conferenza Unificata avrebbero dovuti essere fissati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;
- articolo 3, comma 5-bis, tale per cui con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, avrebbero dovuto essere definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi;

RICHIAMATA la normativa regionale di riferimento:

- la Legge Regionale 4 agosto 2033, n. 13 "*Promozione all'accesso al lavoro*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle persone disabili e svantaggiate", che al fine di favorire l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e la loro piena inclusione sociale contempla le azioni di integrazione e collaborazione tra servizi competenti, anche educativi e formativi, e individua gli interventi di istruzione e formazione professionale, di orientamento e tirocinio, quali strumenti del collocamento mirato;

- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "*Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia*", che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione professionale e prevede, tra le altre cose, l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole dell'area dello svantaggio;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*", in particolare l'articolo 3, comma 1, che individua i soggetti che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, tra i quali ci sono gli Enti locali, le famiglie, i soggetti del terzo settore e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale;

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. n. 185 del 23 febbraio 2006 "*Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289*" e le relative DGR di applicazione regionale (DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011);
- le "*Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS*", adottate in attuazione dell'articolo 5, comma 6 del sopra citato D.Lgs 66/2017, come modificato dal D.Lgs 96/2019;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", in particolare l'articolo 139, comma 1, lettera c), che stabilisce che "*Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni in relazione, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola i compiti e le funzioni concernenti:*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

[...]

c) *i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio*";

RICHIAMATA la normativa statale in materia di riordino delle funzioni delle Province:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", che detta per le Regioni a statuto ordinario disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in particolare l'articolo 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 " *Legge di stabilità 2016*", in particolare l'articolo 1, comma 947, come modificato dall'articolo 1, comma 562, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che " *ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata [...]*";

RICHIAMATA la normativa regionale in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, come adottata e modificata a seguito del riordino delle funzioni delle Province:

- la Legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 " *Legge di semplificazione 2017*", che ha modificato gli articoli 5 e 6 della citata L.R. 19/2007, per disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a seguito del riordino delle funzioni precedentemente assegnate alle Province;
- l'articolo 5 della citata L.R. 19/2007, che stabilisce che spettano alla Regione:
 - comma 1, f bis): lo svolgimento dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sistema socio-sanitario, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Nei servizi di cui al comma 1, lettera f bis), rientrano l'assistenza alla comunicazione, il servizio tiflogico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici;

- comma 1, f ter): la promozione e il sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'articolo 6 della medesima LR 19/2007, che stabilisce le funzioni dei Comuni:
 - comma 1 bis: lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica;
 - comma 1 bis 1: è trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;

TENUTO CONTO che l'articolo 6, comma 1 ter della citata LR 19/2007 prevede che la Giunta regionale approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis) e all'articolo 6, comma 1 bis 1, al fine di assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza, definendo in particolare le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario relative alla funzione di competenza regionale e, più in generale, volte a soddisfare esigenze di raccordo e coordinamento;

ATTESO che con DGR n. X/6832 del 30 giugno 2017 sono state approvate le Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione degli articoli 5 e 6 della citata LR 19/2007, applicate a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2017/2018, prevedendo un unico documento (Allegato A), dove sono stati disciplinati i diversi servizi di competenza regionale, nella fattispecie:

- la sezione 4 "Servizio di trasporto scolastico" dedicata al servizio di trasporto degli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, frequentanti i corsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di IeFP. In particolare,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

la DGR ha stabilito un contributo regionale ai Comuni per il trasporto pari a € 0,40 al chilometro, fissando dei massimali di contributo ammissibile suddiviso per fasce chilometriche;

- la sezione 5 “Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale” dedicata al servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, frequentanti i corsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di leFP. In particolare, la DGR ha stabilito un contributo orario regionale ai Comuni pari a € 21,00 (IVA inclusa);
- la sezione 6 “Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale” dedicata agli interventi di assistenza per la comunicazione, servizio tiflogico, materiale didattico speciale e testi scolastici per studenti con disabilità sensoriale, frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado e all'leFP;
- la sezione 7 “Disposizioni finali” dedicata al monitoraggio degli obiettivi e degli interventi realizzati, in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, le associazioni degli Enti locali e le associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica;

ATTESO inoltre che rispetto alla DGR 6832/2017 sono nel frattempo intervenute variazioni per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- la DGR n. XI/3163 del 26 maggio 2020 ha disposto a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2020/2021 un incremento dell'importo del contributo chilometrico, fissandolo a € 0,50 al chilometro e determinando i nuovi importi massimi riconoscibili in base alle fasce chilometriche, e ha modificato il paragrafo 5.5 “Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo” riferito al servizio di assistenza mediante la previsione del tempestivo trasferimento delle risorse statali ai Comuni;
- la DGR n. XI/5139 del 2 agosto 2021 ha integrato la DGR 6832/2017, prevedendo a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2021/2022 un eventuale contributo straordinario per il servizio di trasporto scolastico per casi particolari e un ulteriore contributo a copertura di “costi incomprimibili”. La DGR è stata attuata attraverso l'adozione del Decreto n. 5654 del 28 aprile 2022;

ATTESO infine che:

- nel corso del 2021 e 2022 e nel contesto del Gruppo di Lavoro



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Interistituzionale Regionale (GLIR) per l'inclusione degli alunni con disabilità, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'articolo 15 della Legge 104/1992, come modificata dal citato D.Lgs. 66/2017, è emersa da più parti l'esigenza di definire il ruolo e i compiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, anche al fine di garantire maggiore uniformità nell'erogazione del servizio e di adeguare la disciplina ad un contesto mutato rispetto agli anni Novanta in cui la Legge 104 è stata approvata, passando da un fabbisogno assistenziale ad uno di carattere educativo;

- alla fine del 2022 è stato costituito da Regione Lombardia un Gruppo di lavoro "Assistenza educativa scolastica", che ha visto la partecipazione di Regione Lombardia (DG Formazione e Lavoro, DG Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, DG Welfare), ANCI Lombardia e i Comuni di Milano, Varese e Cremona, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, esperti professionisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, rappresentanze del mondo cooperativo, infine associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale;
- il Gruppo di lavoro "Assistenza educativa scolastica" ha formulato proposte utili ad una migliore definizione del servizio, alle relative modalità organizzative, ai compiti e responsabilità dell'assistente educativo e ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di coordinatore del servizio di assistenza educativa e di assistente educativo, evidenziando altresì la necessità di avviare percorsi formativi specifici dedicati a coloro che, pur in presenza di esperienza pregressa come assistente educativo, non sono in possesso del titolo di laurea;
- le proposte formulate dal Gruppo di lavoro "Assistenza educativa scolastica" costituiscono la base per l'aggiornamento della sezione delle Linee guida regionali dedicate all'assistenza educativa e per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica/accreditamento da parte dei Comuni;

RAVVISATA la necessità, con riferimento ai titoli di studio richiesti per l'accesso alla funzione di assistente educativo, a fronte della previsione generale del titolo di laurea triennale L-19 introdotta dalla Legge 205/2017 (commi 594-600) e in vista dell'attivazione di percorsi formativi nel contesto del Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP):

- di considerare ammissibile per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'assistente educativo abbia maturato esperienza almeno biennale, anche non continuativa, in servizi analoghi di assistenza educativa;
- di considerare ammissibile per gli Anni Scolastici e Formativi a decorrere dal 2024/2025 il possesso di entrambi gli elementi:
 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
 - avvenuta frequenza del percorso formativo che sarà avviato ad esito dell'inserimento del profilo professionale dell'assistente educativo nel QRSP;

CONDIVISA l'esigenza, manifestata nelle diverse sedi sia dall'ANCI Lombardia sia dal mondo cooperativo, di adeguare il contributo regionale per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, attualmente fissato a € 21,00 (IVA inclusa) all'ora, ai maggiori costi sostenuti dai Comuni e dai soggetti economici incaricati, fissandolo conseguentemente a € 23,00 (IVA inclusa) all'ora;

PRESO ATTO dell'aumento del costo del carburante, registrato a partire dal 2021, e delle difficoltà manifestate dai Comuni circa l'organizzazione del servizio di trasporto, che nel caso degli studenti con disabilità comporta spesso il ricorso a mezzi attrezzati e, come nel caso del periodo di emergenza pandemica da Covid-19, a mezzi dedicati a singoli studenti, così come il trasporto scolastico degli studenti del secondo ciclo implica necessariamente viaggi fuori dal Comune di residenza con costi conseguenti superiori e maggiori difficoltà organizzative;

CONDIVISA pertanto l'esigenza di incrementare il contributo chilometrico per il servizio di trasporto scolastico, anche in considerazione della copertura parziale che il contributo regionale assicura al costo effettivo sostenuto dai Comuni, fissandolo conseguentemente a € 0,75 al chilometro per due viaggi di andata e ritorno per ogni giorno di frequenza scolastica/formativa degli studenti e mantenendo il meccanismo dei massimali di contributo ammissibile per fascia chilometrica;

RITENUTO pertanto, alla luce degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro "Assistenza educativa scolastica" e delle motivazioni sopra espresse in materia di trasporto scolastico, di aggiornare le Linee guida regionali per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

secondo grado e l'leFP, approvando l'Allegato A *“Linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.R. 19/2007”*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO che l'Allegato A, approvato dal presente provvedimento:

- si applica a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024;
- modifica, per ciò che riguarda il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, i contenuti delle precedenti Linee guida approvate con la citata DGR 6832/2017;
- modifica e sostituisce, per ciò che riguarda il servizio di trasporto scolastico, la citata DGR 3163/2020 attraverso la previsione dell'aumento del contributo regionale;
- sistematizza in un unico documento la disciplina del servizio di trasporto scolastico;
- sostituisce interamente le sezioni 4 “Servizio di trasporto scolastico” e 5 “Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale” della DGR 6832/2017, che si riferiscono agli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, frequentanti i corsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di leFP;
- non sostituisce la DGR 6832/2017, di cui resta in vigore la sezione 6 “Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale”, dedicata agli interventi di assistenza per la comunicazione, servizio tiflogico, materiale didattico speciale e testi scolastici per studenti con disabilità sensoriale, frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado e all'leFP;

DATO ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento sono a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2023-2025:

- 4.06.104.12826 “Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili – risorse autonome”;
- 4.06.104.12776 “Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili”;
- 4.06.104.11722 “Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO inoltre che gli incrementi disposti dal presente provvedimento comporteranno a partire dall'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 un aumento di spesa presunto pari a circa € 7,5 milioni, di cui € 6 milioni per l'assistenza e € 1,5 milioni per il trasporto;

DATO ATTO infine che l'aumento presunto di spesa trova copertura a valere sul capitolo 12776 con la seguente suddivisione:

- € 4,5 milioni sull'esercizio 2023, ai fini della liquidazione della quota di acconto relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024;
- € 7,5 milioni sull'esercizio 2024, ai fini della liquidazione della quota di saldo relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 e della quota di acconto relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2024/2025;

RITENUTO, infine, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento e di quelli che saranno stabiliti annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale;

RICHIAMATA la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 "*Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale*" nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

1. di aggiornare le Linee guida regionali per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), approvando l'Allegato A "*Linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.R. 19/2007*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le nuove Linee guida regionali, di cui all'Allegato A al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presente provvedimento, si applicano a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024;

3. di stabilire a decorrere dall'Anno scolastico e Formativo 2023/2024 i seguenti importi del contributo regionale a favore dei Comuni:
 - € 23,00 (IVA inclusa) all'ora per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale;
 - € 0,75 al chilometro per il servizio di trasporto scolastico, mantenendo il meccanismo dei massimali ammissibili per fascia chilometrica;

4. di dare atto che l'Allegato A al presente provvedimento:
 - modifica, per ciò che riguarda il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, i contenuti delle precedenti Linee guida approvate con DGR 6832/2017;
 - modifica e sostituisce, per ciò che riguarda il servizio di trasporto scolastico, la DGR 3163/2020 attraverso la previsione dell'aumento del contributo regionale;
 - sistematizza in un unico documento la disciplina del servizio di trasporto scolastico;
 - sostituisce interamente le sezioni 4 "Servizio di trasporto scolastico" e 5 "Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" della DGR 6832/2017, che si riferiscono agli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, frequentanti i corsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di leFP;
 - non sostituisce la DGR 6832/2017, di cui resta in vigore la sezione 6 "Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale", dedicata agli interventi di assistenza per la comunicazione, servizio tiflogico, materiale didattico speciale e testi scolastici per studenti con disabilità sensoriale, frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado e all'leFP;

5. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento sono a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2023-2025:
 - 4.06.104.12826 "Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili – risorse autonome";
 - 4.06.104.12776 "Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili";
 - 4.06.104.11722 "Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

statali per l'assistenza agli alunni con disabilità”;

6. di dare atto che gli incrementi disposti dal presente provvedimento comporteranno a partire dall'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 un aumento di spesa presunto pari a circa € 7,5 milioni, di cui € 6 milioni per l'assistenza e € 1,5 milioni per il trasporto;
7. di dare atto che l'aumento presunto di spesa trova copertura a valere sul capitolo 12776 con la seguente suddivisione:
 - € 4,5 milioni sull'esercizio 2023, ai fini della liquidazione della quota di acconto relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024;
 - € 7,5 milioni sull'esercizio 2024, ai fini della liquidazione della quota di saldo relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 e della quota di acconto relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2024/2025;
8. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti dei suddetti stanziamenti finanziari e di quelli che saranno stabiliti annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale;
9. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, sul sito Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it e di trasmetterla ad ANCI Lombardia e agli altri soggetti coinvolti nel Gruppo di Lavoro “Assistenza educativa scolastica”;
10. di demandare alla competente Direzione Generale la pubblicazione della presente Deliberazione ai sensi degli articoli 26-27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER I SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA (TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELLA L.R. 19/2007

INDICE

1. Premessa	3
1.1 Le Linee Guida regionali sull'inclusione scolastica del 2017	3
1.2 Esigenza di aggiornamento delle Linee Guida	4
2. Contesto normativo	5
3. Finalità del documento	7
4. Tipologia degli interventi	7
5. Servizio di trasporto scolastico	8
5.1 Destinatari	8
5.2 Modello Organizzativo	8
5.3 Modalità di attivazione del servizio	9
5.4 Tipologia di contributo	9
5.4.1 Contributo ordinario	9
5.4.2 Contributo straordinario	10
5.4.3 Contributo straordinario ulteriore	11
5.5 Modalità di erogazione del servizio	11
5.6 Criteri e modalità di assegnazione del contributo	11
5.6.1 Contributo ordinario	11
5.6.2 Contributo straordinario e contributo ulteriore	12
5.7 Rendicontazione del servizio e richiesta di liquidazione	12
5.8 Liquidazione del contributo	12
6. Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale	12
6.1 Caratteristiche del servizio	13
6.1.1 Finalità del servizio	13
6.1.2 Attività previste	13
6.1.3 Contesto lavorativo in cui opera l'assistente educativo	14
6.1.4 Orario e periodo di svolgimento del servizio	15
6.1.5 Figure e requisiti professionali	15
6.1.6 Distinzione rispetto al servizio di assistenza a favore degli studenti con disabilità sensoriale	16
6.2 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale	17
6.3 Modello organizzativo del servizio	17
6.4 Modalità di attivazione del servizio	18
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO	19
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	20
6.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo	20
6.6 Rendicontazione del servizio e richiesta di liquidazione	20
6.7 Liquidazione del contributo	21
7. Verifiche e monitoraggio	21
8. Provvedimenti attuativi	21
9. Risorse finanziarie	22

1. PREMESSA

1.1 Le Linee Guida regionali sull'inclusione scolastica del 2017

Per dare attuazione alla Legge Regionale 19/2007, come modificata dalla Legge Regionale 15/2017 a seguito del riordino delle funzioni in capo alle Province disposto con la Legge 56/2014, con DGR n. X/6832 del 30/06/2017 la Giunta regionale ha approvato le *"Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale"*.

Le Linee Guida del 2017 hanno avuto decorrenza dall'Anno Scolastico 2017/2018 e hanno disciplinato i seguenti servizi, assegnati dalla novellata LR 19/2007 alla Regione, prevedendo il coinvolgimento dei Comuni e del sistema socio-sanitario nell'organizzazione e gestione dei servizi:

- il servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti con disabilità privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica o formativa, iscritti all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito anche "leFP"), attuato mediante il trasferimento della funzione ai Comuni;
- il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità iscritti all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di leFP, attuato mediante il trasferimento della funzione ai Comuni;
- i servizi integrativi di inclusione scolastica (assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico, fornitura di materiale didattico speciale e testi scolastici) degli studenti con disabilità sensoriale iscritti a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di leFP, attuato tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario.

La DGR 6832/2017 è stata negli anni modificata ed integrata dalle seguenti Deliberazioni:

- la DGR n. XI/3163 del 26 maggio 2020 ha disposto a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2020/2021 un incremento dell'importo del contributo per il trasporto, fissando il rimborso a € 0,50 al chilometro e determinando gli importi massimi riconoscibili in base alle fasce chilometriche. Inoltre, la DGR 3163/2020 ha previsto una modifica al paragrafo 5.5 "Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo" riferito al servizio di assistenza mediante la previsione del tempestivo trasferimento delle risorse statali ai Comuni;
- la DGR n. XI/5139 del 2 agosto 2021 ha previsto a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2021/2022 un eventuale contributo straordinario per il servizio di trasporto scolastico per casi particolari, da motivare a cura del competente Comune, e un ulteriore contributo a copertura di "costi incompressibili";
- la DGR n. XI/4140 del 21 dicembre 2020 ha prorogato all'annualità educativa 2021/2022 la sperimentazione del modello d'offerta inclusivo di cui alla DGR XI/2426/2019 rivolto ai bambini con disabilità sensoriale tra 0-36 mesi frequentanti gli asili nido, micronido e le sezioni primavera;
- la DGR n. XII/78 del 3 aprile 2023 ha aggiornato le linee guida per il percorso ordinario e sperimentazione nidi degli studenti con disabilità sensoriale per l'Anno Scolastico ed Educativo 2023/2024.

1.2 Esigenza di aggiornamento delle Linee Guida

L'aggiornamento delle Linee Guida a cura del presente documento si riferisce esclusivamente ai servizi di assistenza e trasporto scolastico dedicati agli **studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'IEFP**.

Con riferimento al **servizio di assistenza**, nel corso del 2021 e 2022 è emersa da più fronti e in più sedi, a partire dal GLIR¹, la necessità di meglio definire il ruolo e i compiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale ex art. 13, comma 3 della Legge 104/1992, anche al fine di garantire maggiore uniformità nell'erogazione del servizio.

Alla fine del 2022 è stato costituito da Regione Lombardia un Gruppo di lavoro "Assistenza educativa scolastica"², che ha formulato proposte utili ad una migliore definizione del servizio, alle relative modalità organizzative, ai compiti e responsabilità dell'assistente educativo, ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di coordinatore del servizio di assistenza educativa e di assistente educativo.

Il Gruppo di lavoro "Assistenza educativa scolastica" ha avviato i lavori dalla presa d'atto di un contesto mutato rispetto agli anni Novanta, che hanno visto l'approvazione della Legge 104/1992 e rispetto ai quali il fabbisogno ora non è più soltanto assistenziale, ma di carattere educativo.

Inoltre, i lavori hanno preso le mosse da queste considerazioni fattuali:

- il crescente aumento delle certificazioni di disabilità;
- il conseguente aumento della spesa a carico dei Comuni (il 36% dei Comuni deve integrare con risorse proprie³);
- difficoltà a reperire figure professionali in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge 205/2017 (Legge di stabilità 2018) ai commi 594-600, vale a dire che dall'annualità 2021/2022 l'educatore professionale socio-pedagogico deve essere in possesso della laurea triennale L-19, ovvero Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione⁴;
- su 12.000 educatori in Lombardia 4.000 non hanno un titolo di studio di tipo educativo⁵;
- i costi crescenti sostenuti dai Comuni e dagli operatori economici, anche a seguito degli adeguamenti contrattuali che hanno interessato il settore delle cooperative, che costituiscono la stragrande parte dei soggetti incaricati di erogare il servizio.

Dall'esito dei lavori del Gruppo è scaturita una proposta di alcuni elementi essenziali da prevedere nelle procedure di selezione/accreditamento per l'assegnazione del servizio di assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione personale, che è confluita nel testo delle presenti Linee Guida, in particolare nel capitolo 6.

Infine, il Gruppo ha avviato i lavori di definizione del profilo professionale di "Assistente educativo" ai fini del suo inserimento nel Quadro regionale degli standard professionali

¹ Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) per l'inclusione degli alunni con disabilità, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'articolo 15 della Legge 104/1992, come modificata dal D.Lgs. 66/2017.

² Composizione del Gruppo di lavoro "Assistenza Educativa Scolastica": DG Formazione e Lavoro, DG Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, DG Welfare; ANCI Lombardia e i Comuni di Milano, Varese e Cremona; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; UOC Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico; rappresentanze del mondo cooperativo; associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale.

³ Fonte: ANCI Lombardia.

⁴ Al momento in cui si scrive non sono stati ancora adottati i relativi decreti attuativi.

⁵ Fonte: Cooperative.

(QRSP), sulla base della procedura regionale dedicata e in linea con il D.Lgs. 13/2013⁶ e la normativa statale.

Con riferimento al **servizio di trasporto scolastico**, la modifica introdotta in queste Linee Guida nasce dalla necessità di rispondere al maggior fabbisogno di spesa sopportato dai Comuni, ai quali Regione trasferisce un contributo a copertura parziale dei costi. Ciò in ragione dei maggiori costi di carburante, registrati a partire dal 2021, e delle difficoltà organizzative rilevate dai Comuni per ricorrere a mezzi attrezzati o a mezzi dedicati a singoli studenti, così come a trasferimenti anche in territorio extracomunale a causa della frequenza degli istituti scolastici/formativi del secondo ciclo.

2. CONTESTO NORMATIVO

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, in particolare l’articolo 13, comma 3 che recita: “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”;
- **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, in particolare l’articolo 315, comma 1, che recita: “L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [...]”;
- **Legge 8 novembre 2000, n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’articolo 14:
 - comma 1: “Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2”;
 - comma 2: “[...] il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”;
- **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66** “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, in particolare:

⁶ Decreto Legislativo 16 Gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

- l'articolo 2, comma 1, che individua come destinatari delle iniziative di inclusione scolastica gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della citata Legge 104/1992;
- l'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), che individuano rispettivamente le competenze in capo agli Enti territoriali in relazione agli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale e ai servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica;
- l'articolo 6 relativo al progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2 della Legge 328/2000;
- l'articolo 7 relativo al Piano educativo individualizzato;
- l'articolo 9 relativo ai Gruppi per l'inclusione scolastica;
- **D.P.C.M. n. 185 del 23 febbraio 2006** "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289" e le relative DGR di applicazione regionale (DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011);
- **Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità** in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS, adottate in attuazione dell'articolo 5, comma 6 del D. Lgs 66/2017, come modificato dal D.Lgs 96/2019;
- **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59", in particolare l'articolo 139, comma 1, lett. C), che stabilisce che "Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alla province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni in relazione, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola i compiti e le funzioni concernenti: [...] c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio";
- **Legge 7 aprile 2014, n. 56** "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che detta per le Regioni a statuto ordinario disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in particolare l'articolo 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province;
- **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** "Legge di stabilità 2016", in particolare l'articolo 1, comma 947, come modificato dall'articolo 1, comma 562, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che "ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata [...]";
- **Legge regionale 26 maggio 2017, n. 15** "Legge di semplificazione 2017", che ha modificato gli articoli 5 e 6 della LR 19/2007 per disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a seguito del riordino delle funzioni precedentemente assegnate alle Province;
- **Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19** "Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia", in particolare gli articoli 5 e 6, che stabiliscono:
 - articolo 5 comma 1, f ter): spetta alla Regione la promozione e il sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli

studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;

- articolo 6, che stabilisce le funzioni dei Comuni:
 - comma 1 bis: lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica;
 - comma 1 bis 1: è trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- **Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3** "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", in particolare l'articolo 3, comma 1, che individua i soggetti che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, tra i quali ci sono gli Enti locali, le famiglie, i soggetti del terzo settore e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale.

3. FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Con questo documento si aggiornano le Linee guida regionali relative ai servizi di inclusione scolastica a favore degli **studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'leFP**, sulla base della competenza assegnata dalla L.R. 19/2007 e in attuazione della stessa.

In particolare, questo documento:

- sostituisce interamente le sezioni 4 "Servizio di trasporto scolastico" e 5 "Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" della DGR 6832/2017, che si riferiscono agli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale frequentanti i corsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di leFP;
- modifica e sostituisce l'Allegato A alla DGR 3163/2020 attraverso la previsione dell'aumento del contributo regionale per il servizio di trasporto;
- non apporta variazioni alla sezione 6 relativa ai servizi di inclusione scolastica rivolti agli studenti con disabilità sensoriale iscritti ad ogni ordine e grado di scuola;
- sistematizza in un unico documento la disciplina del servizio di trasporto, prevista dalla DGR 6832/2017 e successivamente modificata dalle DGR 3163/2020 e 5139/2021 e attuata, per ciò che riguarda il contributo straordinario, dal Decreto n. 5654 del 28 aprile 2022.

Le Linee guida fissate con questo documento si applicano **a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024**.

Esse sono da considerarsi il riferimento per i Comuni nello svolgimento delle procedure di selezione dei soggetti incaricati di organizzare il trasporto e il servizio di assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione personale.

4. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'leFP riguardano:

- il servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica o formativa;
- il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale.

5. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto dall'abitazione alla sede scolastica e viceversa ed è volto a favorire la frequenza scolastica e, più in generale, il concreto esercizio del diritto allo studio.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di servizi:

- servizi di trasporto svolti in ambito urbano, extraurbano o in area urbana -anche privati - finalizzati al raggiungimento della sede scolastica e formativa degli studenti con disabilità non autonomi;
- servizi di assistenza specialistica al trasporto, anche attraverso mezzi attrezzati con personale specializzato, con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.

5.1 Destinatari

Sono destinatari del servizio di trasporto scolastico gli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale:

- residenti in Lombardia oppure in altri Comuni fuori dal territorio regionale ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affidamento presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale disposto dal Tribunale competente);
- frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di leFP per il raggiungimento della qualifica e del diploma professionale;
- privi di autonomia per raggiungere la sede scolastica/formativa;
- in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale e/o profilo di funzionamento redatti dall'Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, nei quali sia esplicitata la necessità di trasporto (*Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011*).

L'accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 66/2017, come modificato dal D.Lgs 96/2019.

Per gli studenti che hanno concluso i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e di leFP trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge 328/2000, relative ai progetti individuali per le persone disabili e di competenza dei Comuni.

5.2 Modello Organizzativo

I Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti destinatari.

I Comuni promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale con gli uffici di piano di cui all'articolo 18 della L.R. 3/2008, con gli istituti scolastici, nonché con le ATS e relativi distretti e con le ASST.

5.3 Modalità di attivazione del servizio

Il trasporto è attivato dal Comune di residenza dello studente che frequenta l'istituzione scolastica/formativa situata nel territorio regionale. Nei casi di cui al paragrafo 5.1, ovvero di studente non residente nella regione in quanto collocato ad esempio in affido o presso famiglie residenti nella regione o presso comunità del territorio regionale su disposizione del Tribunale, il trasporto è organizzato e gestito dal Comune presso il quale lo studente risulta domiciliato e che, su mandato delle autorità competenti, ha la presa in carico dello studente.

Il servizio è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria di cui al paragrafo 5.1.

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell'istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano nel frattempo scadute.

Dopo aver acquisito l'istanza e sentito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), di cui all'articolo 15 della Legge 104/1992, l'istituzione scolastica/formativa la trasmette al Comune, corredata della documentazione di cui paragrafo 5.1 e di quella relativa all'informativa sulla privacy e all'autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D. Lgs. 196/2003, indicando la necessità dell'intervento con i relativi tempi e modalità.

Il Comune provvede alla valutazione delle richieste e alla formulazione dell'elenco dei beneficiari.

Al termine dell'istruttoria e verificato il possesso dei requisiti da parte di ciascuno studente, il Comune presenta alla Regione la richiesta di contributo attraverso il sistema informativo Bandi online (www.bandiregione.lombardia.it). Nella domanda di contributo il Comune deve indicare i dati dello studente, l'istituzione scolastica o formativa di frequenza, la necessità di trasporto e i chilometri di distanza da casa a scuola.

5.4 Tipologia di contributo

La richiesta di contributo, che è relativa a ciascun anno scolastico e formativo, può riguardare una o più delle tipologie di seguito indicate:

- Contributo ordinario
- Contributo straordinario
- Contributo straordinario ulteriore.

5.4.1 Contributo ordinario

Il valore del contributo per ciascuno studente con disabilità è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio e in base ai giorni di effettiva frequenza secondo il calendario scolastico definito dalla Regione.

Il preventivo di spesa è calcolato sulla base della seguente formula: *km (ovvero distanza dalla residenza dello studente all'istituzione scolastica/formativa) x 34 (o 35 settimane) x due viaggi (andata e ritorno) x € 0,75 x 6 (giornate di frequenza settimanale).*

È previsto un massimale di spesa per ciascuna delle sottoindicate fasce chilometriche:

Fascia chilometrica della distanza casa-scuola	Contributo massimo riconosciuto
Fino a 10 km	€ 2.812,50
Oltre i 10 km e fino a 20 km	€ 4.687,50
Oltre i 20 km e fino a 30 km	€ 6.562,50
Oltre i 30 km	€ 7.500,00

È escluso dal contributo l'utilizzo di mezzi ordinari di trasporto pubblico regionale o locale di cui alla L.R. 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti".

5.4.2 Contributo straordinario

La DGR 5139/2021 ha introdotto il contributo straordinario per il trasporto scolastico, disciplinato nel dettaglio dal Decreto 5654/2022⁷.

Il contributo straordinario si configura come una forma di ristoro finanziario a favore del Comune/Ente limitatamente ai casi in cui l'istituzione pubblica non abbia potuto per comprovate motivazioni assolvere all'obbligo di organizzare e gestire il servizio di trasporto scolastico degli studenti disabili e in cui il servizio è stato a carico delle famiglie, la cui spesa è stata integralmente coperta da risorse pubbliche dei Comuni/Enti per garantirne la gratuità.

Il Comune competente può richiedere il contributo straordinario, motivando adeguatamente la richiesta.

Oltre all'assenza di autonomia dello studente e al possesso di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto, occorre documentare:

- le ragioni per cui è la famiglia a sostenere la gestione e il costo del servizio;
- l'esito dell'espletamento di procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'impossibilità da parte del Comune di individuare soluzioni alternative per la gestione del servizio.

Sulla base di quanto stabilito dalla DGR 5139/2021, l'eventuale contributo aggiuntivo straordinario può equivalere ad una quota supplementare del 50% rispetto a quanto spettante sotto forma di contributo ordinario, come indicato nella tabella seguente, che riporta i massimali aggiornati e di cui al paragrafo 5.4.1:

Fascia chilometrica della distanza casa-scuola	Contributo ordinario massimo riconosciuto	Contributo straordinario massimo riconosciuto per motivate esigenze
Fino a 10 km	€ 2.812,50	€ 1.406,25
Oltre i 10 km e fino a 20 km	€ 4.687,50	€ 2.343,75
Oltre i 20 km e fino a 30 km	€ 6.562,50	€ 3.281,25
Oltre i 30 km	€ 7.500,00	€ 3.750,00

⁷ Il Decreto 5654/2022 è disponibile a questo link:

<https://siage.regiomb.local/procedimenti/new/bandi/comunicazioni/inclusione-scolastica-studenti-disabilit-s-2021-22-servizio-trasporto-scolastico-pubblicate-modalit-attuate-contributo-straordinario-1651227263593>

5.4.3 Contributo straordinario ulteriore

Oltre agli importi indicati nella tabella del paragrafo 5.4.2 e qualora vi siano costi residui non comprimibili per la gestione del servizio, preventivamente sottoposti all'esame di Regione Lombardia, quest'ultima può contribuire ad eventuali co-finanziamenti da parte del Comune interessato e comunque in misura non superiore a quanto stanziato dallo stesso.

In particolare, laddove la spesa sostenuta dalla famiglia non trovi totale copertura con il contributo ordinario e straordinario e quindi residuo dei costi incomprimibili, tali cioè da non rendere gratuito il servizio alla famiglia, il Comune può chiedere di accedere al contributo straordinario ulteriore.

Il contributo straordinario ulteriore a carico del bilancio regionale, equivalente ad un co-finanziamento, non può essere superiore a quanto sostenuto dal Comune: pertanto, i costi incomprimibili devono essere suddivisi tra Comune e Regione in pari importo.

5.5 Modalità di erogazione del servizio

Il servizio è realizzato dai Comuni in forma singola o associata:

- con mezzi propri;
- oppure tramite l'affidamento a soggetti terzi, anche in forma *in house*;
- oppure per il tramite delle famiglie, che volontariamente decidono di gestire il trasporto con mezzi privati. In questo caso al Comune è riconosciuto il contributo ordinario, di cui al paragrafo 5.4.1;
- oppure per il tramite delle famiglie, che in assenza di organizzazione e gestione del servizio da parte del Comune selezionano in autonomia i soggetti economici incaricati di effettuare il trasporto, ricercando la soluzione più economica e confacente alle necessità dello studente. Questa situazione corrisponde al contributo straordinario, di cui al paragrafo 5.4.2.

5.6 Criteri e modalità di assegnazione del contributo

I criteri e le modalità di assegnazione del contributo ai Comuni seguono differenti regole sulla base della tipologia di contributo richiesto.

Le domande di contributo per il servizio di trasporto sono ammesse a finanziamento nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 e nei limiti delle risorse a disposizione, al fine di garantire il diritto allo studio e all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

5.6.1 Contributo ordinario

L'istruttoria delle domande è effettuata dalla Direzione Generale competente, che verifica:

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- la completezza documentale.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Comuni a mezzo PEC le integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi necessari.

Con il provvedimento di erogazione della quota di acconto, come descritta al paragrafo 5.8, il Responsabile di Procedimento approva la concessione del contributo.

L'istruttoria delle domande deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

5.6.2 Contributo straordinario e contributo ulteriore

L'istruttoria delle domande di contributo straordinario e dell'eventuale contributo ulteriore è svolta contestualmente all'istruttoria delle domande di contributo ordinario.

Essa verifica il possesso dei requisiti richiesti dal paragrafo 5.1 e valuta le motivazioni presentate dal Comune.

L'istruttoria delle domande deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

5.7 Rendicontazione del servizio e richiesta di liquidazione

Ai fini della richiesta di liquidazione del contributo, il Comune deve procedere alla rendicontazione per ciascuno studente e alla richiesta di liquidazione della quota di saldo sul sistema informativo Bandi Online, confermando i codici fiscali degli studenti destinatari del servizio. In particolare, devono essere inseriti:

- per il servizio di trasporto (componente ordinaria): il periodo e le settimane effettive di fruizione del servizio;
- per il servizio di trasporto (componente straordinaria e ulteriore): la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia sulla base della documentazione di spesa acquisita dal Comune.

5.8 Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo ai Comuni avviene con le seguenti modalità:

- il 50% a titolo di acconto e a conclusione dell'istruttoria delle domande presentate, comunque entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno scolastico e formativo;
- la restante quota è liquidata a consuntivo al termine di ciascun anno scolastico e formativo, nei limiti delle spese sostenute e sino all'importo massimo riconoscibile, previa presentazione della rendicontazione finale, descritta al paragrafo 5.7.

L'importo del contributo può essere oggetto di rideterminazione a seguito dell'attività controllo, come descritta al capitolo 7.

I Comuni provvedono al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie, che hanno effettuato autonomamente il servizio e che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Per ciascun anno scolastico e formativo i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti a conservare la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche, anche a campione, svolte dalla competente Direzione Generale.

6. SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità è funzionale ai processi di apprendimento, di socializzazione e di potenziamento delle relative capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali.

Esso è erogato dai Comuni, che si avvalgono della specifica figura dell'assistente educativo.

6.1 Caratteristiche del servizio

6.1.1 Finalità del servizio

Il servizio è finalizzato a garantire il pieno ed effettivo diritto allo studio degli studenti con disabilità, assicurando loro la completa inclusione scolastica e sostenendone lo sviluppo delle potenzialità. Lo studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita individuale e di apprendimento e nei rapporti con la comunità scolastica/formativa e con i diversi soggetti che in essa agiscono ed interagiscono.

Nello specifico, il servizio si configura come supporto educativo e mira a favorire lo sviluppo e l'accrescimento di competenze personali, culturali, di apprendimento, relazionali e di socializzazione necessarie per acquisire autonomia e capacità di comunicazione, sia nell'ambito delle attività educativo-didattiche sia nelle attività extra-scolastiche e di eventuali ulteriori contesti di vita.

Al servizio in oggetto non afferiscono attività di carattere meramente ed esclusivamente socio-assistenziale di base o socio-sanitario.

Il servizio è commissionato dal Comune al soggetto economico selezionato ad esito della procedura di evidenza pubblica o della procedura di accreditamento. Gli aspetti di carattere organizzativo e gestionali restano in capo all'Ente committente e non vedono direttamente coinvolte le istituzioni scolastiche/formative, che al contrario risultano uno dei soggetti attivi nella definizione delle forme di concreta implementazione del servizio.

6.1.2 Attività previste

Il servizio prevede attività educative svolte direttamente dagli assistenti educativi all'interno delle istituzioni scolastiche/formative e azioni trasversali di gestione, coordinamento, supervisione e monitoraggio, che garantiscono la tenuta e la qualità del servizio.

Nello specifico, agli assistenti educativi inseriti negli istituti scolastici/formativi è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenza educativa individualizzata, svolta nel contesto della classe alla quale lo studente appartiene e anche nell'ambito dell'istruzione serale, e che si sviluppa in relazione al gruppo classe, oltre al corpo docente e all'insegnante di sostegno, con i quali l'assistente educativo è tenuto a coordinarsi e confrontarsi, oltreché a condividere informazioni, anche mediante ore contrattualmente definite;
- assistenza educativa individualizzata, mediante la partecipazione alle attività che si svolgono fuori dalla classe e che vedono la partecipazione dello studente, come ad esempio i viaggi di istruzione oppure attività ludiche o culturali in orario scolastico;
- raccordo con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nella vita scolastica, anche mediante ore contrattualmente definite;
- nella prospettiva del progetto individuale, previsto sia dalla Legge 328/2000 sia dalla Legge 112/2016, laddove previsto dal Comune, all'assistente educativo è richiesto anche di prestare attività nei momenti extra-scolastici, come attività estive o pomeridiane⁸;
- l'assistente educativo non è tenuto alla compresenza né con il docente di sostegno né con la figura specializzata dedicata agli studenti con disabilità sensoriale. La compresenza è garantita solo in casi specifici riconducibili a progetti *ad hoc*, possibilmente a termine con esplicite data di inizio e di conclusione, e solo se la

⁸ Questo aspetto si applica solo nei casi in cui il Comune sceglie di estendere il servizio oggetto di gara anche alle attività extra-scolastiche, che non costituiscono parte necessaria del servizio di assistenza educativa.

valutazione e quindi il profilo di funzionamento dello studente ne attesta il reale fabbisogno;

- prendere parte alle riunioni dei Gruppi per l'inclusione, attivi in Istituti nonché previsti dalla normativa in vigore, e alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- laddove previsto e nei casi in cui lo studente con disabilità partecipi, all'assistente è richiesto anche di garantire la presenza e assistenza nei contesti di tirocinio per gli studenti della leFP e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PTCO) delle scuole secondarie di secondo grado. Diversamente, se lo studente non è coinvolto in attività di tirocinio/PCTO, la presenza dell'assistente deve essere riformulata in funzione degli obiettivi (ad esempio, orientamento e spostamento, cambio, eccetera), anche attraverso l'introduzione di una banca ore.

Inoltre, l'intervento deve:

- garantire, nei limiti delle condizioni date e possibili, il migliore abbinamento tra l'assistente educativo e lo studente con disabilità, nell'ottica della continuità verticale, anche per il tramite di uno specifico confronto, da calendarizzare prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, tra il Dirigente scolastico o un suo delegato e il soggetto selezionato che fornisce il servizio; vale a dire che l'assistente educativo assegnato allo studente abbia preferibilmente maturato esperienze e competenze, ad esempio mediante la frequenza di corsi di formazione o mediante esperienze professionali simili. Laddove l'abbinamento non è assicurato, il soggetto selezionato provvede a fornire adeguata preparazione all'assistente educativo;
- garantire preferibilmente, e comunque se ritenuto utile dal punto di vista formativo, la continuità dell'assistente educativo nell'accompagnamento dello studente con disabilità nel percorso di vita, una volta verificate e condivise le condizioni con la famiglia e, se possibile, con lo studente stesso;
- garantire la presenza della figura dell'assistente educativo nella sede dell'istituzione scolastica/formativa anche nel caso di assenza breve dello studente di durata fino a 10 giorni scolastici consecutivi, salvaguardando, in accordo con la scuola, un pacchetto di ore per eventuali incontri, gite, uscite didattiche, eccetera. In caso di assenza prolungata e in accordo con la scuola e l'Ente locale, si procederà come di seguito indicato:
 - in via prioritaria, laddove fattibile in ragione delle condizioni dello studente con disabilità e al fine di garantire la continuità delle attività, l'assistenza deve essere assicurata a domicilio;
 - negli altri casi l'attività dell'assistente sarà rimodulata in accordo con la scuola e con l'Ente locale.

6.1.3 Contesto lavorativo in cui opera l'assistente educativo

Con riferimento alla responsabilità dell'assistente educativo nel contesto di lavoro in cui opera, il servizio si realizza attraverso attività che l'assistente educativo svolge con lo studente con disabilità a lui/lei affidato, ma anche attraverso momenti che vedono la partecipazione (o la compresenza) di altri studenti, anche in assenza dell'insegnante di riferimento ma comunque all'interno di tutti i luoghi di attività scolastica/formativa (aule, cortili, biblioteca, laboratori, palestra, spazi polivalenti, contesti esterni programmati, ecc.).

La pianificazione delle attività deve basarsi sulla previsione che l'assistente educativo agisca all'interno dell'intero ambiente scolastico/formativo e della sua popolazione.

Più in generale, operando spesso con studenti con disabilità minorenni, l'assistente educativo è inserito in un contesto lavorativo nel quale deve poter contare, in qualunque circostanza e nel rispetto delle misure di sicurezza in emergenza previste dal D.M. 2

settembre 2021⁹, sulla presenza di altri soggetti. Non deve quindi soltanto essere posto nelle condizioni di far fronte alle eventuali situazioni di pericolo, ma deve anche poter ricevere opportune istruzioni e formazione per essere adeguatamente preparato/a.

6.1.4 Orario e periodo di svolgimento del servizio

Il servizio di assistenza educativa deve essere reso dall'inizio delle lezioni sino alla conclusione dell'anno scolastico e formativo, ivi compresi gli esami di fine anno e, se necessario, gli esami di recupero per eventuali debiti formativi, come da calendario scolastico regionale e da calendario di istituto.

L'orario di servizio può essere sia mattutino che pomeridiano/serale e si articola secondo l'orario di funzionamento dell'istituto e l'orario di frequenza scolastica dello studente, comprese eventuali mense o periodo di *stage*, sempre nel rispetto del calendario scolastico regionale.

L'orario di lavoro dell'assistente educativo, definito ad inizio del mandato, **non può subire riduzioni causate da brevi assenze (fino a 10 giorni scolastici consecutivi) dello studente in carico**; pertanto, nel caso di assenza dello stesso, l'assistente educativo è tenuto comunque a recarsi in classe per svolgere le attività di promozione dell'inclusione con il gruppo classe, coordinandosi con gli insegnanti previo accantonamento di eventuali ore necessarie all'affiancamento dell'alunno per incontri, gite, uscite, eccetera.

Sempre in accordo con le insegnanti e in collaborazione con i referenti dell'Ente locale committente, l'assistente educativo può programmare l'utilizzo di parte delle ore di non presenza dello studente per rinforzare interventi in altri momenti di presenza oppure presso il domicilio dello studente durante l'assenza oppure nel contesto della Scuola in ospedale, se presente sul territorio di riferimento.

Per assenze superiori a 10 giorni scolastici consecutivi si procede alla riprogrammazione del servizio in accordo con la scuola e con gli enti locali.

6.1.5 Figure e requisiti professionali

Il Comune provvede all'erogazione del servizio in forma singola o associata, anche attraverso sistemi di selezione e/o accreditamento di operatori qualificati.

L'organizzazione del servizio prevede il coinvolgimento dei seguenti profili professionali:

- **Coordinatore responsabile** con funzione di direzione tecnica del servizio e in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - Laurea almeno triennale in Scienze dell'Educazione oppure Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria o Laurea magistrale in Pedagogia e comprovata esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa;
 - Laurea almeno triennale in Scienze e tecniche psicologiche o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia con esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa.

⁹ D.M. 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (cosiddetto Decreto GSA) – Allegato II artt. 2.1, 2.2 e art. 3.

- **Personale educativo** in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) e lauree equipollenti, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 205/2017, commi 594-600;
 - Per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
 - Per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19 o lauree equipollenti;
 - Per l'Anno Scolastico e Formativo 2024/2025 saranno ammessi a svolgere l'attività di assistenza educativa i soggetti in possesso di entrambi gli elementi:
 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
 - avvenuta frequenza del percorso formativo che sarà avviato ad esito dell'inserimento del profilo professionale nel QRSP.

Il coordinatore deve possedere adeguate capacità di:

- gestire il gruppo di lavoro per valorizzare le specifiche caratteristiche degli assistenti educativi in relazione al progetto individualizzato sullo studente;
- lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi socio/sanitari, servizi sociali etc.) e non istituzionali per valorizzare le risorse presenti con l'obiettivo di sostenere lo studente e la sua famiglia;
- garantire, anche attraverso il proprio staff aziendale, un ruolo di direzione del servizio (ricerca e selezione del personale, gestione economica ed amministrativa, gestione sostituzioni, rendicontazione e documentazione);
- organizzare e garantire per il personale momenti di equipe, supervisione e formazione.

Gli assistenti educativi devono possedere adeguate capacità di:

- relazionarsi con studenti con disabilità fisica, psichica e sensoriale nel contesto scolastico e lavorare con costanza con il corpo docente e la famiglia nella progettazione di un percorso di autonomia;
- raccordarsi con la comunità scolastica nel suo insieme e con i soggetti esterni alla scuola, come ad esempio assistenti sociali e associazioni di Terzo settore.

6.1.6 Distinzione rispetto al servizio di assistenza a favore degli studenti con disabilità sensoriale

L'assistenza agli studenti con disabilità sensoriale si caratterizza per la specificità del bisogno a cui deve fare fronte, con la finalità di agevolare la comunicazione, la partecipazione e il raggiungimento dei risultati scolastici e formativi degli studenti interessati da limitazioni visive e uditive.

L'assistente educativo, a cui si riferiscono le presenti Linee guida, è figura distinta dal professionista ("Assistente alla comunicazione per bambini e studenti con disabilità visiva e/o uditiva"¹⁰) che si occupa in modo specifico degli studenti con **disabilità sensoriale**, nei confronti dei quali Regione Lombardia garantisce la realizzazione di interventi a partire

¹⁰ Profilo professionale inserito nel Quadro Regionale degli Standard Professionali con Decreto n. 7947 del 6 luglio 2020.

dalla scuola dell'infanzia fino all'istruzione secondaria di secondo grado e alla leFP attraverso le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e altri provvedimenti attuativi¹¹.

6.2 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale

Sono destinatari del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione gli studenti con disabilità fisica, psichica e intellettiva:

- residenti in Lombardia oppure in altri Comuni fuori dal territorio regionale ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affidamento presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale disposto dal Tribunale competente);
- frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di leFP per il raggiungimento della qualifica e del diploma professionale;
- in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale e/o profilo di funzionamento redatti dall'Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza (*Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011*).

Nella diagnosi funzionale dello studente con disabilità deve essere indicato il livello di fabbisogno di assistenza, anche sulla base di accordi tra Comuni e istituzioni scolastiche e in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia di diagnosi;
- fascia di età;
- livello di funzionamento;
- comorbilità;
- tipologia di frequenza scolastica.

All'intensità del fabbisogno di assistenza corrispondono diverse graduazioni nella misura dell'intervento in termini di numero di ore settimanali di assistenza da assegnare.

Per le certificazioni di disabilità e le diagnosi in corso di validità, il GLO, d'intesa con il Comune, indica il fabbisogno di assistenza sulla base della diagnosi funzionale ed ai bisogni dello studente, così come descritti nel PEI.

L'accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 66/2017, come modificato dal D. Lgs 96/2019.

6.3 Modello organizzativo del servizio

I Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti destinatari.

I Comuni promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale con gli uffici di piano, di cui all'articolo 18 della L.R. 3/2008, con gli istituti scolastici, nonché con le ATS e le ASST con i relativi distretti nonché con gli istituti scolastici, anche attraverso progetti volti a garantire omogeneità ed efficienza del servizio. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 328/2000, provvedono alla presa in carico e all'adozione del progetto individuale con l'indicazione dei diversi interventi educativi, sanitari e sociosanitari.

¹¹ DGR 46 del 23.04.2018; DGR 7924 del 26.02.2018; DGR 1567 del 15.04.2019; DGR 1682 del 27.05.2019; DGR 2426 del 11.11.2019; DGR. 4140 del 21.12.2020; DGR 4392 del 10.03.2021; DGR 6171 del 28.03.2022; DGR 78 del 03.04.2023.

Nell'ambito dell'attività della cabina di regia di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) e comma 6bis della L.R. 33/2009, le ATS assicurano il raccordo tra il fabbisogno assistenziale rilevato e gli obiettivi delle presenti linee guida, al fine di garantire la continuità, l'unitarietà degli interventi e dei percorsi di presa in carico delle famiglie e dei loro componenti con fragilità, con particolare attenzione alle persone con disabilità, promuovendo l'utilizzo da parte dei Comuni e delle ASST del progetto di vita quale strumento per creare percorsi personalizzati e integrati nella logica del budget di salute.

Attraverso il Polo Territoriale articolato in Distretti e in Case di Comunità, così come disposto dall'art. 7, commi 11 e 13, nell'ambito dell'attività della propria cabina di regia le ASST favoriscono l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo le ATS.

6.4 Modalità di attivazione del servizio

Il servizio di assistenza è attivato dal Comune di residenza dello studente che frequenta l'istituzione scolastica/formativa situata nel territorio regionale. Nei casi di cui al paragrafo 6.2, ovvero di studente non residente nella Regione in quanto collocato ad esempio in affido o presso famiglie residenti nella Regione o presso comunità del territorio regionale su disposizione del Tribunale, il servizio è organizzato e gestito dal Comune presso il quale lo studente risulta domiciliato e che, su mandato delle autorità competenti, ha la presa in carico dello studente.

Il servizio è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria di cui al paragrafo 6.2.

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell'istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano nel frattempo scadute.

Una volta acquisita l'istanza, sentito il GLI e acquisite le informazioni dal PEI elaborato dal GLO, l'istituzione scolastica/formativa la trasmette al Comune, corredata della documentazione di cui al paragrafo 6.2 e di quella relativa all'informativa sulla privacy e all'autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D.Lgs. 196/2003, indicando la necessità e la misura dell'intervento (livello di fabbisogno di assistenza).

In accordo con l'istituto scolastico/formativo, il Comune provvede all'istruttoria delle richieste e alla formulazione dell'elenco dei beneficiari.

Il fabbisogno assistenziale assegnato allo studente deve ricomprendere l'intervento di assistenza educativa entro l'orario scolastico, lo svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro/tirocinio o progetti con servizi del territorio, laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione, nonché la partecipazione dell'assistente educativo alle riunioni di coordinamento.

Agli studenti che al termine dell'anno scolastico sostengono l'esame di Stato o l'esame di qualifica/diploma leFP può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all'espletamento delle prove d'esame, nei limiti dell'orario scolastico settimanale di ciascuno studente.

Al termine dell'istruttoria e verificato il possesso dei requisiti da parte di ciascuno studente, attraverso il sistema informativo Bandi Online (www.bandiregione.lombardia.it) il Comune presenta alla Regione la richiesta di contributo per singolo studente, contenente la determinazione del livello di intensità del fabbisogno assistenziale, che determina l'importo del relativo contributo.

Per ogni studente devono essere inoltre indicati:

- il monte ore di assistenza educativa fruito nell'anno scolastico e formativo precedente;
- il numero di ore di sostegno didattico erogato dall'istituto scolastico/formativo nell'anno scolastico e formativo per il quale si presenta la domanda.

Laddove ricorra e come meglio descritto sotto, il Comune deve infine tenere conto della condizione di gravità dello studente, in quanto questo permette di accedere ad un fabbisogno di ore superiore.

Sulla base del calendario scolastico regionale, Regione Lombardia riconosce il contributo sin dal primo di inizio delle attività scolastiche/formative, ovvero per 34 settimane, a cui si aggiunge un'ulteriore settimana (per un totale di 35 settimane) per gli studenti che sostengono gli esami conclusivi.

Il preventivo di spesa è effettuato dai Comuni sulla base della seguente formula: *numero di ore settimanali x 34 settimane di frequenza scolastica (o 35 in caso di annualità d'esame) x costo orario pari a € 23,00 (IVA inclusa).*

I Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti economici selezionati un importo orario non inferiore a € 23,00, che equivale al contributo orario riconosciuto da Regione Lombardia ai Comuni.

L'importo del contributo è determinato in funzione della tipologia di corso/percorso frequentato ed è calcolato sulla frequenza di 34 settimane. Qualora lo studente frequenti un'annualità interessata dagli esami conclusivi, il Comune deve indicarlo in sede di domanda e il sistema calcola in automatico la settimana aggiuntiva.

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Intensità del fabbisogno settimanale di assistenza (minimo 2 ore, massimo 10 ore)	Importo massimo assegnabile per ciascuno studente, calcolato su 34 settimane di frequenza	Importo massimo assegnabile per ciascuno studente, calcolato su 35 settimane di frequenza
Da 2 a 5 ore	Da € 2.346,00 a € 3.910,00	Da € 2.415,00 a € 4.025,00
6 e 7 ore	€ 4.692,00 e € 5.474,00	€ 4.830,00 e € 5.635,00
Da 8 a 10 ore	Da € 6.256,00 a € 7.820,00	Da € 6.440,00 a € 8.050,00

Agli studenti con **disabilità complessa**, così come previsto dall'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992, che si trovano in una situazione di particolare bisogno rilevabile dal PEI e condivisa all'interno del GLO, è riconosciuto un **monte ore aggiuntivo**, che si rilevi essenziale ai fini di una corretta e completa integrazione scolastica.

Per ciascuno studente con disabilità, a prescindere dalla sua gravità, la necessità e la misura dell'intervento devono essere espressamente contenute nel **PEI**, che deve essere:

- allegato alla domanda nei casi di disabilità complessa;
- tenuto agli atti presso la sede del Comune per tutti gli altri casi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con riferimento ai percorsi ordinamentali di IeFP e ai Percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD), erogati nel contesto dell'IeFP, tenuto conto anche degli interventi complessivi già garantiti agli studenti disabili con la Dote integrativa per la disabilità, è riconosciuto un contributo per un **massimo di 5 ore settimanali** di assistenza e per un importo massimo del contributo pari a:

- € 3.910,00, calcolato su 34 settimane di frequenza scolastica;
- oppure pari ad € 4.025,00, calcolato su 35 settimane di frequenza scolastica in caso di annualità di esame finale.

Agli studenti con **disabilità complessa**, così come previsto dall'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992, che si trovano in una situazione di particolare bisogno rilevabile dal PEI e condivisa all'interno del GLO, è riconosciuto un **monte ore aggiuntivo**, che si rilevi essenziale ai fini di una corretta e completa integrazione scolastica.

Per ciascuno studente con disabilità, a prescindere dalla sua gravità, la necessità e la misura dell'intervento devono essere espressamente contenute nel **PEI**, che deve essere:

- allegato alla domanda nei casi di disabilità complessa;
- tenuto agli atti presso la sede del Comune per tutti gli altri casi.

6.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

Al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità, il valore del contributo per ciascuno studente con disabilità è determinato in base ai livelli di intensità del fabbisogno di assistenza di cui al paragrafo 6.4, assicurando la massima estensione del servizio.

Le domande di contributo per il servizio di assistenza sono ammesse a finanziamento nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 6.2 e nei limiti delle risorse a disposizione, al fine di garantire il diritto allo studio e all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

L'istruttoria delle domande è effettuata dalla Direzione Generale competente, che verifica:

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- la completezza documentale.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Comuni a mezzo PEC le integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi necessari.

Con il provvedimento di erogazione della quota di acconto, come descritta al paragrafo 6.7, il Responsabile di Procedimento approva la concessione del contributo.

L'istruttoria delle domande deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

6.6 Rendicontazione del servizio e richiesta di liquidazione

Ai fini della richiesta di liquidazione del contributo, il Comune deve procedere alla rendicontazione per ciascuno studente e alla richiesta di liquidazione della quota di saldo

sul sistema informativo Bandi Online, confermando i codici fiscali degli studenti destinatari del servizio. In particolare, devono essere inseriti:

- il periodo di fruizione del servizio (numero delle settimane di frequenza);
- le ore erogate nell'arco della settimana.

Ai fini del calcolo del contributo per singolo studente, non si considerano le assenze sporadiche dello studente, in ogni caso comunque inferiori alla settimana.

6.7 Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo ai Comuni avviene con le seguenti modalità:

- il 50% a titolo di acconto e a conclusione dell'istruttoria delle domande presentate, comunque entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno scolastico e formativo;
- la restante quota è liquidata a consuntivo al termine di ciascun anno scolastico e formativo, nei limiti delle spese sostenute e sino all'importo massimo riconoscibile, previa presentazione della rendicontazione finale, descritta al paragrafo 6.7.

L'importo del contributo può essere oggetto di rideterminazione a seguito dell'attività controllo, come descritta al capitolo 7.

Per ciascun anno scolastico e formativo i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti a conservare la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche, anche a campione, svolte dalla competente Direzione Generale.

7. VERIFICHE E MONITORAGGIO

I Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad alimentare il monitoraggio regionale sull'apposito sistema informativo Bandi Online, secondo le modalità definite con apposito provvedimento dirigenziale (di cui al capitolo 8), trasmettendo i dati relativi all'attivazione dei servizi e all'assegnazione dei contributi.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, sono individuati i seguenti indicatori:

- numero di soggetti beneficiari;
- domande ammesse/presentate;
- numero di studenti presi in carico;
- spesa rendicontata/finanziata.

La documentazione a supporto del possesso dei requisiti di accesso ai servizi è oggetto di controllo, anche a campione, da parte di Regione Lombardia.

L'attuazione delle presenti Linee Guida sarà monitorata e verificata costantemente da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia e con gli altri soggetti istituzionali e gli stakeholder che hanno fatto parte del Gruppo di Lavoro "Assistenza educativa scolastica", descritti al paragrafo 1.2. Nella stessa sede potranno essere evidenziate criticità e/o necessità di interventi correttivi e migliorativi, per i quali Regione Lombardia è tenuta a convocare i soggetti tempestivamente.

8. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Annualmente è adottato un Avviso pubblico in linea con le presenti Linee Guida, che individua le scadenze di presentazione delle domande e che descrive le modalità attuative sia per il servizio di trasporto (ordinario e straordinario) sia per il servizio di assistenza.

Nell'Avviso annuale è anche indicata la riapertura straordinaria dei termini di presentazione delle domande finalizzate all'inserimento da parte dei Comuni di nuove richieste di contributo o l'integrazione di domande già presentate, nello specifico per:

- integrare le richieste già presentate di ore di assistenza a seguito di aggravamenti e/o aggiornamento della certificazione che preveda un maggiore fabbisogno assistenziale, riscontrabile dal PEI;
- integrare le richieste già presentate con l'aggiunta del servizio di trasporto scolastico ordinario e/o di assistenza, precedentemente non incluso, e il cui fabbisogno è riscontrabile nella certificazione dello studente;
- richiedere il servizio di trasporto scolastico ordinario e/o di assistenza per nuovi ingressi di alunni nell'istituzione scolastica/formativa, i cui codici fiscali non risultano inseriti nel sistema regionale Bandi Online alla data di chiusura dei termini dell'Avviso pubblico.

L'Avviso disciplina le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche relative alla documentazione a supporto del possesso dei requisiti di accesso ai servizi.

9. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie con le quali sostenere la spesa connessa ai due servizi sono relative ai seguenti capitoli di bilancio:

- 4.06.104.12826: Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili - risorse autonome;
- 4.06.104.12776: Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili;
- 4.06.104.11722: Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità¹².

¹² Risorse di cui al Fondo introdotto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", in particolare l'art. 1, comma 179, che stabilisce che il Fondo è di 100 milioni ed è ripartito in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno.